

Decreto Ministeriale 7 giugno 1991

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI GARANTITE DA FIDEIUSSIONI PER FINANZIAMENTI SU PROGETTI O REALIZZAZIONI CHE COMPORTINO RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art. 1 - Ammontare delle anticipazioni - 1.1. Con lo stesso atto di concessione del contributo di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o con atto successivo può essere disposta la concessione di anticipazioni in corso d'opera, nella misura del 30% del contributo concesso.

Art. 2 - Condizioni per la concessione delle anticipazioni - 2.1. Ai fini della concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 i beneficiari del contributo presentano all'amministrazione competente apposita domanda in duplice copia corredata da:

- a) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, emessa da istituti all'uopo autorizzati, per importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata degli interessi legali calcolati con riferimento al periodo stabilito per il completamento dell'opera di cui all'atto di concessione del contributo;
- b) documentazione attestante l'avvenuta emissione di ordini per forniture o servizi in misura almeno pari al 30% delle spese ammissibili a contributo ovvero copia autentica del contratto di appalto e delle relative autorizzazioni amministrative con perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli albi professionali abilitati, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la perizia, attestante l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere.

Art. 3 - Recupero delle anticipazioni - 3.1. Le somme anticipate ai sensi dell'art. 1 sono recuperate all'atto dell'erogazione del contributo.

3.2. Quando l'erogazione del contributo è disposta per stati di avanzamento si provvede al recupero dell'anticipazione mediante stralcio di una quota pari al 30% dell'importo erogabile per ciascuno stato, con conguaglio allo stato finale.

Art. 4 - Revoca delle anticipazioni - 4.1. L'amministrazione competente può disporre verifiche ed ispezioni circa l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) o circa lo stato di avanzamento lavori.

4.2. Nel caso di esito negativo delle verifiche e delle ispezioni di cui al comma 1 l'anticipazione sarà revocata ed il beneficiario dovrà rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi di cui all'art. 2 nonché degli oneri sostenuti per le verifiche, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

4.3. Qualora alla scadenza del termine fissato per il completamento dell'opera dell'atto di concessione del contributo di spesa effettivamente sostenute siano inferiori all'ammontare anticipato, il beneficiario dovrà rimborsare la differenza con la medesima maggiorazione di cui al comma 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Art. 1 - Validità del decreto - 1.1. Il presente decreto ha validità transitoria sino all'emanazione dei regolamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, in merito al contenimento dei consumi energetici negli edifici e comunque non ha effetto oltre il termine del periodo di riscaldamento 1991-92.

Art. 2 - Ambito di applicazione - 2.1. Il presente decreto disciplina l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E.1 a E.7.

2.2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
- b) agli edifici classificati nella categoria E.3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
- c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

2.3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E.2 ed E.5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili-nido.

Art. 3 - Individuazione delle zone climatiche e dei gradi/giorno - 3.1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi/giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

zona A: comuni che presentano un numero di gradi/giorno non superiore a 600;

zona B: comuni che presentano un numero di gradi/giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona C: comuni che presentano un numero di gradi/giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona D: comuni che presentano un numero di gradi/giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona E: comuni che presentano un numero di gradi/giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona F: comuni che presentano un numero di gradi/giorno maggiore di 3.000.

3.2. La tabella in allegato A, riporta per ciascun comune: i gradi/giorno, i dati relativi all'altitudine, latitudine e longitudine, nonché l'identificazione della zona climatica.

Art. 4 - Esercizio degli impianti termici - 4.1. L'esercizio degli impianti termici di cui all'art. 2 è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione:

zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona F: nessuna limitazione.

4.2. consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

4.3. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

4.4. Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai commi 1 e 3 va riferita esclusivamente alla sezione dell'impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

4.5. I limiti della durata di attivazione giornaliera di cui ai commi 1 e 3 non si applicano nei seguenti casi:

- a) impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- b) impianti di riscaldamento che utilizzano calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore purché dotati di apparecchiature di termoregolazione con dispositivo di attuazione a valore sigillabile; tale dispositivo deve essere regolato in modo che al di fuori del periodo di attivazione consentito dal presente decreto la temperatura massima negli ambienti non superi i $16^{\circ}\text{C} + 1^{\circ}\text{C}$ di tolleranza, salvo ostino particolari esigenze d'uso;
- c) impianti di riscaldamento alimentati con gas combustibile distribuito da reti purché corredati da apparecchiature di termoregolazione con dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a 116 kW; il dispositivo di attenuazione a valore sigillabile deve essere regolato come indicato al precedente punto b); in caso di potenzialità inferiore a 116 kW, l'utente deve provvedere in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per i periodi di funzionamento non consentiti dal presente decreto.
- d) centrali termiche di riscaldamento al servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 2 dell'art. 2 di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Art. 5 - Facoltà delle amministrazioni regionali e comunali - 5.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

5.2. Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Art. 6 - Obblighi dei sindaci, degli amministratori, dei gestori e degli utenti - 6.1. Il sindaco dà adeguata pubblicità alle disposizioni del presente decreto ed in particolare a quelle concernenti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo annuale di esercizio degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

6.2. In tutti gli edifici di cui al comma 1° dell'art. 2 l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella concernente;

- a) l'indicazione del periodo di cui al comma 1 del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del comma 1 dell'art. 4;
- b) la generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove manchino, le generalità degli utenti.

6.3. Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio.

Art. 7 - Entrata in vigore - 7.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A)

(Articolo 8)

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI

ALL'ART. 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = 1Dt$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C h/Kcal}$), dove $1Dt$ è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977, e a è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

$a = 0,1$

$a = 0,04$

$a = 0,04$

Senza limitazione

$a = 0,04$

Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, nel territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Ammissa all'incentivo solo di spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)